

Regolamento Piantiamola! Chieri

Ogni attività dovrebbe essere fatta:

- > in pieno rispetto e per il benessere dell'ambiente
- > in collaborazione e con rispetto verso la comunità
- > in piena trasparenza
- > in pieno rispetto a tutto i regolamenti ufficiali

Alle piantine andrebbero sistemate pacciamatura, shelter e tutori

<http://www.purpurea.it/reti-di-protezione-della-pianta/379-protezioni-avvolgibili-shelter-flex-55-6-e-55-12.html>

La pacciamatura va fatta come minimo intorno alle singole piante. Si può anche usare corteccia di pino o cippato

Gli shelter servono contro i roditori

Ci vuole anche un minimo di paletti tutori (tipo quelli da pomodori). Anche solo un palo per pianta

ALBERI DA USARE

Gli alberi possibili sono nell'elenco allegato. Consigliamo vivamente i seguenti per il loro alto impatto positivo ambientale:

il pioppo bianco (*Populus alba*) - ci vuole cura

Alberi da non usare sono in questa elenco:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/salvaguardia-ambientale/specie-esotiche-vegetali-black-list-regionali>

REGOLAMENTE DELLE DISTANZE

Dispositivo dell'art. 892 Codice civile Fonti → Codice civile → LIBRO TERZO - Della proprietà → Titolo II - Della proprietà → Capo II - Della proprietà fondiaria → Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine (1):

1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili [898];

2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio (2), proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Note

(1) Si tratta di una norma derogabile; di conseguenza, è usucapibile come servitù il diritto a mantenere l'albero a distanza inferiore.

(2) La nozione di muro divisorio si ritiene essere quella dell'art. 881, con esclusione quindi dei muri divisorii fra aree scoperte ed edifici. Non è considerata muro nemmeno la recinzione metallica.

=====